

Codice A1701B

D.D. 18 aprile 2023, n. 341

Regolamento (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 per la campagna 2023: bando pubblico per la presentazione, di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA30- Benessere animale Azione B - Classyfarm. Spesa complessiva euro 7.000.000,00 (di cui euro 1.245.300,00 di quota...



ATTO DD 341/A1701B/2023

DEL 18/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 per la campagna 2023: bando pubblico per la presentazione, di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'intervento SRA30- Benessere animale Azione B – Classyfarm. Spesa complessiva euro 7.000.000,00 (di cui euro 1.245.300,00 di quota regionale).

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e) ed f), del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e

alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto

l'intervento SRA30 – Benessere animale - Azione B – Classyfarm.

Considerato altresì che detto intervento contribuisce al perseguimento del seguente obiettivo strategico (SO) della PAC:

- SO9: Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi:

a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;

c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115 ;

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi) .

specificato che il CSR di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023 è comprensivo di alcuni elementi condizionati all'approvazione di proposte di modifica al PSP trasmesse al Ministero per l'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) da ultimo, con la nota prot. n. 1058/A17.05B in data 13 gennaio 2023 e che derivano in parte da refusi presenti nel PSP approvato e in parte da approfondimenti tecnici svolti dagli uffici regionali e di cui occorre tenere conto all'apertura dei bandi e nelle fasi successive;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2023 per il seguente intervento SRA:

- SRA30: Benessere animale Azione B Classyfarm;

richiamato altresì che la citata DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR.

Visti, inoltre:

- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 recante le Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti;
- il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 9/03/2023 recante la Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e l'individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

viste la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese, e la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni (anche alle strutture della Regione Piemonte), sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico,
- emani manuali/disposizioni in merito alle procedure per la gestione delle domande.

Visto che, il dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1- 6605 del 16 marzo demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi secondo le competenze delle strutture regionali, è necessario disporre l'approvazione del bando 2023 per l'intervento SRA30: Benessere animale Azione B Classyfarm;

stabilito, pertanto, in riferimento all'intervento SRA30 Benessere animale - Azione B Classyfarm:

- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) ed approvare il bando recante le disposizioni per l'anno 2023 comprese negli Allegati 1, 2 e 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- di approvare per le domande in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) e di far sì che il sistema informativo sia operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione della presente determinazione;

stabilito, in osservanza della Deliberazione della Giunta regionale n. 1 - 6605 del 16 marzo, di applicare per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto i criteri di selezione già fissati dal PSP, specificati nel CSR 2023-2027 e modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con DGR n. 11 - 6552 del 27.02.2023, in occasione della consultazione telematica svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023.

Specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, indicazioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022;
- in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che a livello nazionale e, a seguire, a livello regionale saranno emanate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, applicando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Dato atto che il bando recante le disposizioni di cui al presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni dell'ARPEA e in relazione alle eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

dato atto, inoltre, che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nelle more dell'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione, sono stati fissati dalla DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023;

attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni,;
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte",;
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 8645 del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale,;
- la DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 con cui la Giunta regionale ha adottato il Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027,;
- la DGR n.1-6605 del 16 marzo 2023 che ha stabilito le risorse occorrenti per il bando 2023 della SRA30: Benessere animale - Azione B Classyfarm e fissato il termine di conclusione per il procedimento amministrativo di approvazione delle graduatorie con gli esiti rispetto all'ammissibilità e alla finanziabilità delle domande di aiuto;

determina

1) in riferimento al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, come integrato dal Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20.02.2023 ed in applicazione della DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023, di disporre nel 2023 l'adesione al sostegno dell'intervento:

- SRA30: Benessere degli animali – Azione B Classyfarm;

2) di approvare il bando recante le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e le altre disposizioni contenute negli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

Allegato 1 PARTE I – PARTE GENERALE

Allegato 2 PARTE II – INTERVENTO E RELATIVI IMPEGNI

Allegato 3 PARTE III e IV - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE e PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

3) di stabilire, in applicazione della DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023, l'apertura e conclusione dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi, conformemente al termine stabilito dal Ministero per l'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste n. prot. 147385 del 09/03/2023;

4) di applicare i criteri di ammissibilità, i livelli di premio e gli altri elementi contenuti nel CSR della Regione Piemonte, elencati nell'Allegato A della DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e di applicare i criteri di selezione sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio mediante la consultazione telematica svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023;

5) di stabilire che:

- la concessione, il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano

Strategico Nazionale PAC 2023/2027 e delle schede relative alle SRA, nonché al rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e delle altre condizioni che saranno approvate nella versione definitiva del Piano;

- l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;

6) di impiegare per l'intervento oggetto del presente bando le risorse assegnate dalla DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023;

7) di specificare che i pagamenti possono essere erogati se, ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, essi:

a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;

c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;

d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

8) di fornire indicazioni e recare disposizioni ai titolari delle domande in oggetto:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articolo 28 del Regolamento (UE) 1305/2013),

- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA e le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022,

- in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che a livello nazionale e, a seguire, a livello regionale saranno emanate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, applicando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

9) di approvare il modello informatico così come presente nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) che sarà operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione delle presenti disposizioni;

10) di stabilire che le disposizioni contenute nel bando di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione a disposizioni di ARPEA e di eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune. Per l'intervento SRA30 è stata avanzata richiesta di modifica tramite il Ministero competente (Masaf), alla versione del PSP approvata il 02.12.2022, in quanto non coerente con le specificità regionali, pertanto l'ordinamento della graduatoria e la corresponsione dei pagamenti è condizionata all'approvazione del testo modificato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE

(A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)

Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Intervento SRA30 Benessere animale

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento relative all'Azione B - Classyfarm

ANNO 2023

ALLEGATO 1: PARTE I – PARTE GENERALE

INDICE

| | |
|--|----|
| PARTE I – PARTE GENERALE | 1 |
| 1.1. DEFINIZIONI | 1 |
| 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)..... | 3 |
| 1.3. FINALITÀ DELLA SRA30 | 3 |
| 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO | 4 |
| 1.5. PREMI CONCEDIBILI | 4 |
| 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI | 4 |
| 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO..... | 4 |
| 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO..... | 5 |
| 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA' | 10 |
| 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE..... | 11 |
| 1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO..... | 11 |
| 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO..... | 12 |
| 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO..... | 12 |
| 1.13.1. TRA OPERAZIONI DEL PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA30..... | 12 |
| 1.13.2. TRA INTERVENTO SRA30 e SRA-ACA 2023-2027 | 12 |
| 1.13.3. TRA INTERVENTO SRA30 E GLI ECOSCHEMI | 12 |
| 1.13.4. TRA INTERVENTO SRA30 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI | 12 |
| 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA..... | 12 |
| 1.15. TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA | 13 |



PARTE I – PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«PSP»: Piano Strategico della PAC;

«agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«attività agricola», che comprende le seguenti attività:

- 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«domanda di aiuto»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)» di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«beneficiario» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «cessione»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le

informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE)640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;

«sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023.

E' stata avanzata richiesta di modifica tramite il Ministero competente (Masaf), alla versione del PSP approvata il 02.12.2022, in quanto non coerente con le specificità regionali, pertanto l'ordinamento della graduatoria e la corresponsione dei pagamenti è condizionata all'approvazione del testo modificato.

1.3. FINALITÀ DELLA SRA30

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mira l'intervento SRA30 Benessere animale con la sua Azione B - Classyfarm, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuisce l'Azione B del presente intervento a dare risposta, sono indicate in dettaglio nella parte II.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 1 - 6605 del 16/03/2023 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per la durata di un triennio, dell'intervento in oggetto, di cui alle presenti disposizioni.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi dedicati alle azioni dell'intervento oggetto del presente bando, sono i seguenti:

| Codice intervento | Spesa pubblica totale (€) | di cui Quota regionale (€) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| SRA30 Azione B Benessere animale | 7.000.000,00 | 1.245.300,00 |

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede per l'Azione B sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.

1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni dell'intervento SRA30 sono assunti per una durata di tre anni e decorrono dal 1° gennaio 2023 e terminano il 31 dicembre 2025.

Al termine del periodo di impegno (2023-2025) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono all'intervento attivato con il presente bando devono osservare le seguenti regole basilari:

A) condizionalità rafforzata;

B) condizionalità sociale.

A) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

In accordo con il regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità rafforzata si applica dal 2023 ai beneficiari di:

- a) pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- b) pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali.

Essa consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- 1) regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- 2) decreto ministeriale sulla disciplina del regime di condizionalità in via di pubblicazione, che sostituisce il decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;
- 3) successive disposizioni regionali di attuazione del citato decreto ministeriale.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

- a) *Clima e ambiente;*
- b) *Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;*
- c) *Benessere degli animali.*

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini, e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) (art. 11, par. 3, lettere e) e h):

- Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti;
- Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5):

- Obblighi amministrativi;
- Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua:

- Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.

L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III - SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza:

- a) Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno di 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Sono vietati i livellamenti non autorizzati.

- b) Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili:

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall'obbligo le aziende:

1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
5. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Per l'anno 2023 la norma si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma stessa risulti pertinente.

I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO*CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)*

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8:

- 1) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
 - 2) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
 - 3) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli
- 1) Destinare almeno il 4% della superficie aziendale a seminativo a elementi non produttivi quali terreni a riposo, fasce tampone e fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).
Sono esentate le aziende:
 - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
 - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
 - con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
 - 2) Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali.
 - 3) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti compresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli dal 15 marzo al 15 agosto.

Per l'anno 2023 l'impegno A) si applica soltanto ai beneficiari che aderiscono a Ecoschemi (art. 31 del reg. (UE) 2021/2115) e/o impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali l'impegno stesso risulti pertinente.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.1 – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/1/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

- Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- Regolazione e taratura delle attrezzature;
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

B) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione:

delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152 – artt. 3;4;5;6;8;10 e 13);

- per l'ambito Salute e sicurezza:

delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5;6;7;8;9;10,11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3;4;5;6;7;8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre l'art. 4, del citato decreto, regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116 e del Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 che all'art. 1 comma 3 prevede con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, la definizione del sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A) e B), è condizione per percepire integralmente gli aiuti dell'intervento attivato con il presente bando.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nell'allegato 2 Parte II.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

L'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. AUMENTI/RIDUZIONI DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Riduzioni del numero di capi richiesti a premio

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre il numero di capi (UBA) oggetto di impegno, durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- 1) mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di capi (UBA) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- 2) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza del numero di capi (UBA) tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- 3) se la riduzione tra il numero di capi (UBA) oggetto di impegno, ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;
- 4) in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - i capi ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - i capi sono ridotti per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Aumenti del numero di capi richiesti a premio

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare il numero di capi durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si

applica la seguente regola: il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (UBA) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno. Gli impegni previsti devono comunque essere assicurati a tutte le UBA aziendali.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Cambio di beneficiario (totale o parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo d'azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura/continuazione di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

1.13.1. TRA OPERAZIONI DEL PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA30

Non ci sono impegni relativi al miglioramento del benessere animale sull'attuale PSR 2014-2022.

1.13.2. TRA INTERVENTO SRA30 e SRA-ACA 2023-2027

Gli impegni della SRA30 sono cumulabili con quelli della SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità. E' previsto un punteggio di priorità per i soggetti che aderiscono ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17).

1.13.3. TRA INTERVENTO SRA30 E GLI ECOSCHEMI

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'intervento PD 05 – ES 1 - “Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)”, eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

1.13.4 TRA INTERVENTO SRA30 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI

Non ci sono elementi di demarcazione tra SRA30 e aiuti settoriali comunitari.

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

| CATEGORIA DI ANIMALI | INDICE DI CONVERSIONE IN UBA |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 |
| Bovidi da sei mesi a due anni di età | 0,6 |
| Bovidi di meno di sei mesi | 0,4 |

| | |
|--|-------|
| Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 |
| Ovini e caprini di età superiore a 6 mesi * (* modifica condizionata all'approvazione di modifica al PSP che nella versione vigente riporta 12 mesi) | 0,15 |
| Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg | 0,5 |
| Altri suini di età superiore a 70 giorni | 0,3 |
| Galline ovaiole | 0,014 |
| Altro pollame | 0,03 |
| Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età | 0,15 |

1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Si rimanda all'allegato 4 del testo del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



*DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile*



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Intervento SRA30 Benessere animale

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento relative all'Azione B - Classyfarm

ANNO 2023

ALLEGATO 2

PARTE II – SRA30 – BENESSERE ANIMALE

INDICE

| | |
|---|----------|
| PARTE II – SRA30 – BENESSERE ANIMALE | 1 |
| 2.1. SRA30 - Informazioni generali | 1 |
| 2.2. SRA30 - Tipologia di beneficiari..... | 1 |
| 2.3. SRA30 - Criteri di ammissibilità | 1 |
| 2.4. SRA30 - Impegni | 3 |
| 2.5. SRA30 - Altri obblighi | 4 |
| 2.6. SRA30 - Principi di selezione..... | 5 |
| 2.7. SRA30 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi..... | 5 |
| 2.8. SRA30 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione | 6 |
| 2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027 | 6 |
| 2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 | 6 |
| 2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)..... | 6 |
| 2.9. SRA30 - Documentazione da allegare alla domanda..... | 6 |
| 2.10. SRA30 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi | 6 |

PARTE II – SRA30 – BENESSERE ANIMALE



2.1. SRA30 - Informazioni generali

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali e viceversa. Attraverso pratiche di allevamento più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche), nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.), è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza negli animali e dell’inquinamento ambientale.

L’intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

| Obiettivi | Esigenze |
|--|--|
| Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici. | Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali. |
| | Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico. |
| | Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti. |

2.2. SRA30 - Tipologia di beneficiari

I beneficiari sono:

- Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati;
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti. Sono escluse le ATS (Aziende Temporanee di Scopo).

2.3. SRA30 - Criteri di ammissibilità

CR03 - Numero minimo di UBA per l’ammissione al sostegno: **10 UBA**.

Per i coefficienti di conversione, si fa riferimento alla tabella “Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA”, riportata nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

La specie animale ammissibile è quella bovina con gli indirizzi produttivi carne e latte.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'allevamento deve avere una check-list autocontrollo nel sistema Classyfarm, con un punteggio complessivo non inferiore a 60 (baseline) considerando le seguenti tre aree di valutazione:

A - management e personale (MP),

B - strutture e attrezzature (SA),

C - animal based measures (ABM).

La quarta area di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme" non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla baseline come successivamente dettagliato.

L'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della compilazione della check-list di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

La check-list auto-controllo dell'allevamento oggetto d'impegno deve essere compilata dal veterinario incaricato sul Sistema Classyfarm prima della presentazione della domanda.

Le suddette check-list sono valide, ai fini della determinazione del requisito d'accesso, se inserite nel sistema Classyfarm a partire dal 1 gennaio 2023 ed entro la presentazione della domanda.

In ogni caso la check-list auto-controllo deve essere presente nel sistema Classyfarm entro il termine del 15 maggio 2023. Tale termine dovrà essere rispettato anche in caso di presentazione della domanda in data successiva, a seguito della concessione di una proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande, dettata a livello nazionale, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

La mancata compilazione della check-list di autocontrollo nel sistema Classyfarm, entro il periodo indicato, comporta la non ammissibilità della domanda.

L'Azione B dell'Intervento SRA30 è organizzata per Ambiti di miglioramento che, a loro volta, si articolano in diversi elementi. Di seguito sono riportati gli ambiti di valutazione:

Ambito A – Management aziendale e personale

A.1 - consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;

A.2 - qualità degli alimenti, formulazione della razione e gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;

A.3 - igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

Ambito B - Strutture ed attrezzature

B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;

B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;

B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);

B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni e attrezzature del locale infermeria;

B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;

B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

Ambito C - Animal Based Measures

C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;

C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurre l'uso il più possibile;

C.3 incidenza di mortalità e morbilità.

La tabella seguente indica la corrispondenza tra le aree d'intervento di cui all'art. 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm che, attraverso lo strumento delle check-list per specie/orientamento produttivo, consentono di determinare il livello di miglioramento del benessere animale.

| Aree d'intervento di cui all'art. 46 Reg. UE 2022/126 | | Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm |
|--|--|---|
| a) | acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; | Area A - Management aziendale e personale |
| b) | condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali; | Area B – Strutture ed attrezzature |
| c) | condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; | Area A - Management aziendale e personale Area B – Strutture ed attrezzature |
| d) | accesso all'aperto e pascolo; | Area B – Strutture ed attrezzature |
| f) | pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione. | Area C - Animal based measures |

2.4. SRA30 - Impegni

Il contratto ha una **durata di tre anni**.

L'impegno decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati.

Il mancato rispetto di uno o più impegni di seguito elencati comporta l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Il mancato rispetto di ciascun impegno inoltre, può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato nella colonna adiacente se previsto.

L'allevatore per poter accedere ai previsti benefici deve assicurare nel corso del periodo di impegno (1 gennaio – 31 dicembre) un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nella domanda di aiuto, che sia almeno pari ai valori per fasce indicati nel prospetto di seguito riportato.

| 1 - Impegno | Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
|---|---|
| <p>Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce, per ognuna delle quali è previsto un aumento e/o mantenimento di punteggio per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento.</p> <p>L'allevatore deve assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio previsto a seconda della fascia di ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>punteggio di ingresso tra 60 e 80</u>: miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto; - <u>punteggio di ingresso maggiore di 80</u>: mantenimento del punteggio di ingresso. | |

Gli allevatori devono assicurare per l'intera annualità decorrente dal 1° gennaio 2023 il rispetto, per tutte le UBA sotto impegno, di quanto previsto dal presente intervento. Gli impegni previsti devono comunque essere assicurati a tutte le UBA aziendali.

Il pagamento del saldo delle domande ammesse è subordinato alla compilazione, nel sistema Classyfarm, nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2023 ed il 31 dicembre 2023, di una nuova check-list autocontrollo dell'allevamento oggetto d'impegno.

Per gli anni successivi al primo la check-list auto-controllo per la presentazione della domanda di pagamento annuale deve essere presente nel sistema Classyfarm entro il termine del 15 aprile di ogni anno e il pagamento del saldo delle domande annuali ammesse è subordinato alla compilazione, nel sistema Classyfarm, nel periodo compreso tra il 01 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di mancata compilazione, nel periodo tra il 01.10.2023 ed il 31.12.2023 della check list autocontrollo, ARPEA non può procedere alla liquidazione del saldo della domanda di pagamento e la domanda decade con recupero delle somme eventualmente già erogate.

Il miglioramento del punteggio ottenuto nel corso del primo anno (o dei successivi) dovrà comunque essere mantenuto o migliorato negli anni seguenti per poter continuare a percepire l'aiuto.

2.5. SRA30 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti è accertata anche attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l'assenza di non conformità e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale.

2.6. SRA30 - Principi di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati.

| Principio di selezione | Criterio di selezione | Punteggio | |
|--|--|--|---|
| Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi. | Aziende con allevamenti ubicati in zone rurali ad agricoltura intensiva. | I criteri territoriali vengono verificati e valutati con riferimento alle coordinate geografiche dell'allevamento ricavate dalla BDN. | 4 punti. |
| Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario. | Priorità a donne e giovani. | Questi punteggi sono cumulabili tra loro. Per il requisito dell'età <41 anni, è accettato al limite il compimento dei 40 anni nel corso del 2023. | <ul style="list-style-type: none"> • Beneficiario donna (ditta individuale o legale rappresentante): 2 punti; • Beneficiario di età <41 anni (ditta individuale o legale rappresentante): 2 punti. |
| Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale. | Commercializzazione aziendale di prodotti certificati. | I criteri vengono verificati tramite l'iscrizione a disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni, adesione a consorzi DOP e IGP. | 2 punti. |
| Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP. | Adesione ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17). | | 2 punti. |

A parità di punteggio, verrà data priorità al beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associate sarà considerata l'età del legale rappresentante e qualora siano previsti più legali rappresentati quella del più giovane.

2.7. SRA30 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

Modalità di pagamento in base al miglioramento o al mantenimento del punteggio Classyfarm. Il premio concesso per UBA per i bovini da latte e da carne è pari a **25 €/UBA/anno**.

2.8. SRA30 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Gli impegni della SRA30 sono cumulabili con quelli della SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità. E' previsto un punteggio di priorità per i soggetti che aderiscono ad altre ACA (ACA 8, ACA 14, ACA 17).

2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

Non ci sono impegni relativi al miglioramento del benessere animale sull'attuale PSR 2014-2022.

2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'intervento PD 05 – ES 1 - “Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)”, eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

2.9. SRA30 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, è la seguente:

- **Scheda Classyfarm** relativa all'indirizzo produttivo compilata dal veterinario aziendale/incaricato **al momento della presentazione della domanda.**

- **Documento probante l'adesione a disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni e/o a consorzi DOP e IGP**, per i soli aderenti.

- **Scheda Classyfarm** relativa all'indirizzo produttivo compilata dal veterinario aziendale/incaricato **entro la fine dell'anno di impegno** (1 ottobre - 31 dicembre).

2.10. SRA30 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. Definizioni
- 1.2. Documenti di programmazione (PSP e CSR)
- 1.3. Finalità della SRA30
- 1.4. Dotazione finanziaria del bando
- 1.5. Premi concedibili
- 1.6. Localizzazione degli interventi
- 1.7. Durata dell'adesione e riferimento anno di impegno
- 1.8. Regole basilari di riferimento
- 1.9. Criteri di ammissibilità
- 1.10. Definizione di agricoltore
- 1.11. Variabilità o immutabilità degli appezzamenti, aumenti/riduzioni di superficie durante il periodo di impegno

- 1.12. Altre modifiche nel corso del periodo di impegno
- 1.13. Disposizioni atte ad evitare il doppio
- 1.14. Coefficienti di conversione degli animali in UBA
- 1.15. Tabella cumulabilità aggiornata



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022

Intervento SRA30 Benessere animale

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

BANDO N. 1

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento relative all'Azione B - Classyfarm

ANNO 2023

**ALLEGATO 3: PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE
PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

INDICE

| | |
|--|--|
| PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE | 3 |
| 3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO..... | 3 |
| 3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda | 3 |
| 3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA..... | 4 |
| 3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli..... | 5 |
| 3.2.2. Domanda in modalità grafica | 6 |
| 3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola..... | 6 |
| 3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | 7 |
| 3.3.1. Finalità di presentazione delle domande | 8 |
| 3.3.2. Domande di modifica | 8 |
| 3.3.3. Domande di ritiro parziale e/o totale..... | 9 |
| 3.3.4. Rinuncia totale..... | 9 |
| 3.3.5. Errori Palesi..... | 9 |
| 3.3.6 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore | 9 |
| 3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE..... | 10 |
| 3.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO..... | 10 |
| 3.5.1. Formazione delle graduatorie | 11 |
| 3.5.2. Gestione delle graduatorie | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI | 11 |
| 3.6.1. Principi generali dei Controlli | 11 |
| 3.6.2. Controlli Amministrativi..... | 12 |
| 3.6.3. Monitoraggio delle superfici | 12 |
| 3.6.4 Controlli in loco..... | 13 |
| 3.6.5 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda..... | 13 |
| 3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE | 13 |
| PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI..... | 14 |
| 4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 14 |
| 4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI | 14 |
| 4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 15 |
| 4.4. CONTATTI..... | 18 |

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

Nel primo anno di adesione la domanda di aiuto (per l'accesso al sostegno) costituisce anche domanda di pagamento.

Si invita a valutare, in fase di presentazione della domanda, la scelta dell'azione oggetto di impegno, in funzione della situazione aziendale.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nella consistenza zootecnica oggetto di impegno, nei terreni, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico ove esistente;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al

decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E' possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.
Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:
https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html;
- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020").

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geo-spaziale precompilato di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Relativamente agli interventi a capo (UBA) richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo.

È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Le domande per interventi basati sugli animali contengono (fatto salvo quanto disposto all'art. 6 del regolamento (UE) 2021/2116) almeno le informazioni seguenti:

- a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto (UBA), di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
- b) ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;
- c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del beneficiario;

- b) informazioni dettagliate sull'intervento oggetto della domanda;
- c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- d) informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica. La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, corrispondenti all'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presentazione delle domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2. Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale: il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti culturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla.

3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento di seguito riportato:

- CSR 2023-2027 Intervento SRA30 Benessere animale: Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni) Bando 2023.

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2023;
- **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di ritiro parziale e/o totale ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda e in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **Domanda di rinuncia totale:** occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173,

- 1) non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- 2) non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco;

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata:

- a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono ammessi modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;
- b) per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, ad eccezione di modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità, rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l'Organismo Pagatore informa i beneficiari, consentendo

la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dall'Organismo Pagatore.

Anche le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifica dei capi (UBA) oggetto di impegno.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

3.3.3. Domande di ritiro parziale e/o totale

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, si sottolinea che "Una domanda di aiuto/pagamento" può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.

E' ammessa soltanto la seguente variazione:

- riduzione dei codici allevamento dichiarati.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda precedente modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

3.3.4. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.5. Errori Palesi

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera "errore palese" quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, NON ricomprendono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

3.3.6 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il sistema informativo sarà operativo il giorno successivo all'approvazione delle disposizioni del presente bando.

Di seguito si riportano i termini per la presentazione delle domande:

- domande iniziali ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1173 e ai sensi del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09/03/2023, entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2023. Detta scadenza può essere prorogata al fine di adeguarsi alle scadenze dettate da Autorità nazionali o dall'ARPEA;
- domande di modifica, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali;
- domande di revoca parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve ulteriori disposizioni dettate da Autorità nazionali.

3.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'ammissibilità delle domande di aiuto è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, il numero minimo di UBA.

La specie animale ammissibile è quella bovina con gli indirizzi produttivi carne e latte.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai criteri di selezione sottoposti alla consultazione telematica del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 e le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 283 del 28.03.2023. Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati nella Parte II del bando. In fase di compilazione delle domande di aiuto, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi

alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente. Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

3.5.1. Formazione delle graduatorie

Verrà svolta una pre-istruttoria delle domande di aiuto per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio, verrà data priorità al beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associate sarà considerata l'età del legale rappresentante e qualora siano previsti più legali rappresentati quella del più giovane.

Confrontate le risorse annuali del bando (quota parte della dotazione triennale) con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" ai raggruppamenti di cui ai punti 1) e 2).

L'ordinamento delle domande in graduatoria e l'entità dell'importo assegnabile a ciascuna, verrà definito anche in funzione delle risultanze del negoziato con la Commissione europea in merito alle modifiche del Piano Strategico Nazionale della PAC.

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, che riporterà in allegato le categorie di domande sopra descritte.

3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 3.5.1 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria l'Ente competente verificherà ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

3.6.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE)

n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

3.6.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
- e) evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del regolamento (UE) 2021/2115.

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo

informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

3.6.4 Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea Coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a ulteriori direttive/procedure emanate dall'Organismo Pagatore e a disposizioni previste dalla Commissione Europea e dallo Stato membro.

3.6.5 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.



PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla l. r. 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei

mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) per l'Italia approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116".
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 "disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Siti internet nazionali in materia di politica agricola comune

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

- *Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR)* adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

4.4. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde regionale 800.333.444* (gratuito da telefono fisso) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una *e-mail* a: 800333444@regione.piemonte.it.

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti amministrativi è fornita al numero 011.0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi oppure è possibile compilare il form previsto alla pagina.

Per richieste di assistenza contattare il tel. 011.0824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilare il form previsto alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>.